



**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI
SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

CREMONA 31 marzo 2015

approvato dall'Assemblea dei Soci il 27 aprile 2015 e dal Consiglio Generale ACI il 22 luglio 2015

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA

ART. 1 **(Convocazione)**

1. L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club è costituita da tutti i Soci maggiorenni, secondo quanto stabilito al successivo art. 4 ed è convocata dal Presidente con le modalità indicate dall'art. 50 dello Statuto. Ad integrazione di dette modalità, può essere disposto l'invio al domicilio dei Soci dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nelle ipotesi previste dall'art.49 dello Statuto. Nei casi in cui la sessione straordinaria sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal quinto dei componenti l'Assemblea, il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta deve altresì indicare gli argomenti specifici da iscrivere all'ordine del giorno.

ART. 2 **(Ordine del giorno)**

1. Nessun argomento può essere trattato se non sia iscritto all'ordine del giorno su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
2. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti a lui pervenuti dal Consiglio Direttivo e dai Soci, nel numero previsto, durante l'anno.
3. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno solo argomenti che, anche se richiesti dal Consiglio Direttivo e dai Soci secondo le modalità indicate, siano previsti espressamente dallo Statuto per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente o comunque siano attinenti a materie che interessano direttamente i fini istituzionali dell'Ente.

ART. 3 **(Disciplina delle Assemblee)**

1. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia può designare uno o più delegati per assistere all'Assemblea dell'AC. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza delle leggi e delle regolamentazioni relative all'Ente e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Egli può ordinare l'espulsione di chiunque causi disordine; può sospendere o sciogliere l'adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi. In tale ultimo caso, verrà data tempestiva comunicazione al Presidente dell'Automobile Club d'Italia.
3. In caso di scioglimento dell'Assemblea il Presidente dell'AC, con le modalità indicate al precedente art.1, comma 1, provvederà a riconvocarla, entro trenta giorni, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non definiti.

ART. 4
(Ammissione dei Soci all'Assemblea)

1. Possono partecipare all'Assemblea i Soci maggiorenni dell'AC che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco. Qualora l'Assemblea sia convocata per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e/o dei Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i Soci con diritto di voto alla data della delibera di svolgimento dell'Assemblea. Possono partecipare all'Assemblea anche i Soci appartenenti alle tipologie speciali. Per l'ammissione all'Assemblea dei Soci appartenenti alle tipologie speciali si applicano le stesse modalità previste per i Soci Ordinari.
2. Non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art.43 dello Statuto.
3. Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, previsti dall'art.38, comma 1 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

ART. 5
(Modalità di svolgimento della riunione - Verbale)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AC o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente.
2. Il Segretario dell'Assemblea, designato ai sensi dell'art.52 dello Statuto, redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale della riunione, menzionando il numero dei Soci intervenuti, gli argomenti all'ordine del giorno, la trattazione dei medesimi secondo l'ordine di discussione e di votazione e riferisce succintamente sugli interventi, sulle proposte e sulle decisioni adottate e su quant'altro sia ritenuto necessario a documentare atti o fatti verificatisi nel corso della riunione.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e ad esso viene data pubblicità mediante affissione nell'albo sociale.
4. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l'Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE

ART. 6 **(Forme di votazione)**

1. L'Assemblea, con il rispetto delle modalità di cui agli artt. 51 e 52 dello Statuto, delibera per alzata di mano o per scrutinio segreto.
2. Delibera per scrutinio segreto su richiesta di un quinto dei Soci presenti ovvero se via sia stata determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una sua adunanza che può essere tenuta fino al giorno avanti a quello dell'Assemblea.
3. In ogni caso, la votazione riguardante le persone dei Soci, l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti deve essere fatta per scrutinio segreto.
4. In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più Collegi di Scrutatori, composti da un Presidente e da tre membri, di cui uno con funzioni di Segretario, fermo restando quanto stabilito dai successivi articoli 11 e 19.

ART. 7 **(Elettorato attivo)**

1. Ciascun Socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto. Sono ammessi a votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data di convocazione e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art.43 dello Statuto.

ART.8 **(Eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti - Incompatibilità)**

1. Ferme restando le norme di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e le ipotesi di ineleggibilità previste dall'art.6 dello Statuto ACI, sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio Direttivo, i Soci persone fisiche che risultino tali alle date previste dall'art.4, comma 1.
2. Ai sensi dello Statuto dell'ACI possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso Automobile Club che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità di associazione all'ACI di almeno un anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. I dipendenti dell'AC sono ineleggibili. Sono altresì ineleggibili i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia, di cui all'art.43 dello Statuto.
3. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.64 dello Statuto, anche non Soci dell'AC.

4. E' incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'AC il mantenimento o l'assunzione di un rapporto di convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub-agenzia con l'AC e con Società controllate dall'ACI o dallo stesso AC, nonché l'assunzione di rapporti economici o commerciali con il medesimo Automobile Club. Fanno eccezione per i Componenti del Consiglio Direttivo le cariche di amministratore di società controllate da ACI o da AC.
5. E' altresì incompatibile con la suddetta carica il mantenimento o l'assunzione di quote di partecipazione o di incarichi di amministrazione in Società non partecipate dall'AC, che risultino titolari nei confronti dell'AC medesimo di uno dei rapporti contrattuali di cui al comma precedente.

ART. 9

(Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

ART.10

(Adempimenti preliminari all' indizione delle elezioni)

1. Prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, di cui al successivo articolo, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto nell'art. 53 dello Statuto, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'1% della compagine associativa complessiva dell'Automobile Club) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali.
2. Qualora i Soci appartenenti alle tipologie speciali non raggiungano, nel loro complesso, la percentuale di cui al comma 1, la procedura elettorale si svolge secondo la prassi ordinaria ed i suddetti Soci esprimono il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari.
3. Nel caso di raggiungimento della soglia minima di rappresentatività di cui al comma 1, i Soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono il proprio voto secondo specifiche modalità operative indicate nei successivi articoli.
4. Ai fini della presentazione delle relative candidature dei Soci, vengono predisposti presso l'AC l'elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e l'elenco dei soci ordinari in essere alla data dell'assunzione della delibera di indizione delle elezioni. La percentuale dei soci sottoscrittori prevista, dall'art.12 del presente Regolamento Elettorale, per la presentazione delle liste di candidati Soci ordinari deve essere calcolata scomputando il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali

ART. 11

(Modalità di indizione delle elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni che deve contenere, oltre a quanto previsto nell'art.50 dello Statuto, l'indicazione del numero dei seggi elettorali, dell'orario delle votazioni, nonché la composizione del Collegio degli Scrutatori e, ove siano previsti più seggi elettorali, la composizione dei singoli Collegi e del Collegio centrale. Tale delibera deve altresì contenere l'indicazione del termine per la presentazione delle liste da parte

dei Soci, che non può comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma successivo, nonché la nomina della Commissione per le decisioni circa l'ammissibilità delle liste di cui al successivo art.13.

2. Ove i Soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungano, nel loro complesso la percentuale minima di rappresentatività dell'1%, fissata dall'Assemblea dell'ACI, la delibera di indizione delle elezioni deve contenere, oltre alle ordinarie indicazioni del comma 1, anche la specifica che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC. Nella stessa delibera va inoltre specificato che il termine fissato per la presentazione da parte dei Soci ordinari delle liste di candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.
3. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell'albo sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale dell'ente.

ART. 12

(Presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa, comprendente un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere e che può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quelli di altri candidati. Il Consiglio Direttivo può presentare anche una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali scegliendo il relativo nominativo tra i Soci suddetti.
2. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.
3. I Soci appartenenti alle tipologie speciali, in caso di raggiungimento della soglia minima di rappresentatività, hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali.
4. Le liste orientative di candidati devono essere presentate da un numero di soci non inferiore al 3% del totale. Ove tale percentuale corrisponda ad un numero di soci inferiore a 100, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno un numero equivalente di soci. Qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 1000, la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 1000 Soci.
5. Le candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali devono essere presentate da un numero di soci non inferiore al 3% del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali e, ove tale percentuale sia inferiore a 10, da almeno un numero equivalente di soci; qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 100, la candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 100 Soci;
6. Sia le liste orientative di candidati che le candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali devono, inoltre, essere:
 - sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e portare l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori;

- accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati;
 - consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'AC o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori (un solo socio nel caso di candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali), con contestuale esibizione della tessera sociale.
 - essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori. In caso di presentazione della candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali da parte del Consiglio Direttivo, la stessa accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dei candidati va trasmessa dal Presidente dell'AC al Direttore del medesimo AC per i conseguenti adempimenti.
7. Nessun Socio ordinario può candidarsi in più liste, pena la nullità delle candidature, né può sottoscrivere più liste, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. I Soci appartenenti alle tipologie speciali non possono sottoscrivere più candidature, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. Possono sottoscrivere una lista o una candidatura i Soci che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima.
 8. Nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante.

ART. 13

(Decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature)

1. Le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali) sono di competenza di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni di cui al precedente art.11.
Tale Commissione è composta da tre membri scelti tra i Soci, i quali, prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, si impegnino formalmente a non candidarsi in liste elettorali ed a non sottoscrivere alcuna lista in qualità di Socio presentatore.
2. Ultimate le operazioni di propria competenza, la Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse e stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza del Direttore dell'AC, il relativo numero progressivo d'ordine.

ART. 14

(Pubblicazione delle liste e delle candidature)

1. Le liste e le candidature presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci sono esposte nell'albo sociale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale qualifica.
2. La pubblicazione dovrà essere disposta almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.
3. Della pubblicazione è data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale e sul sito istituzionale dell'ente.

ART. 15
(Scheda di votazione e modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo)

1. Qualora l'Assemblea proceda all'elezione del Consiglio Direttivo, i seggi elettorali devono essere aperti per non meno di quattro ore consecutive. Ciascun Socio (sia ordinario che appartenente alle tipologie speciali) vota utilizzando un'apposita e specifica scheda, contrassegnata dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti il Collegio degli Scrutatori. La scheda priva di tali firme o sigle è nulla.
2. La scheda di votazione per i soci ordinari, contrassegnata con timbro dell'AC, deve contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero d'ordine progressivo, ed indicare i nominativi dei candidati di ciascuna lista elencati in ordine alfabetico. La lista ed i singoli nominativi sono preceduti da un quadratino per l'indicazione del voto. Per i candidati "Consiglieri uscenti" potrà essere indicata, accanto al nome, tale qualifica. Nel caso in cui la lista riporti un numero di candidati inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere, vanno indicate tante righe in bianco in numero tale da giungere al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere.
3. Ai Soci appartenenti alle tipologie speciali viene, invece, consegnata una scheda contrassegnata altresì con timbro dell'AC di colore diverso recante l'intestazione "Scheda di votazione per l'elezione nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cremona di un rappresentante dei Soci con tessera speciale (artt. 41 e 43 dello Statuto Aci). La scheda di votazione deve, altresì, contenere secondo l'ordine alfabetico tutti i nominativi dei candidati ammessi. Il nominativo di ciascun candidato è preceduto da un apposito riquadro per l'espressione del voto.
4. Il voto è personale e segreto. I Soci ordinari possono esprimere il proprio voto:
 - apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della lista ed in tal caso si intendono votati tutti i candidati della lista stessa;
 - apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse;
 - indicando, nelle apposite righe in bianco, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste, ove le liste stesse riportino un numero di candidati inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

Non è possibile apporre il segno di croce sulla lista e contemporaneamente a fianco dei nominativi dei candidati, tale espressione di voto sarà dichiarata nulla.

I Soci appartenenti alle tipologie speciali possono esprimere il proprio voto apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della scheda elettorale riservato alla singola candidatura.

5. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l'elettore. Nelle votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari è nullo il voto quando il totale dei voti di preferenza e dei nomi scritti sulle apposite righe bianche sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere ovvero il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa sulla loro identità.

Nel caso del voto da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali è nulla la scheda che riporta più di una preferenza.

6. A conclusione delle operazioni di voto, il Collegio degli Scrutatori predispone apposito verbale, con l'indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da ciascun candidato nonché di ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. Il verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea. In caso di più seggi, il Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, sulla base dei verbali trasmessi dai Presidenti dei vari seggi, provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre un verbale unico riportante i risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell'Assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti.
7. Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
8. Ai Soci proclamati eletti, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni, deve essere data immediata notizia dell'elezione, con l'invito a comunicare la relativa accettazione entro il termine di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

ART. 16

(Modalità di votazione per l'elezione dei Revisori dei Conti)

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall'Assemblea.
2. Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Insediamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti.
2. Nell'adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente e, subordinatamente, di Vice Presidente. In mancanza di tali condizioni, la Presidenza è assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Colui che assume la Presidenza nell'adunanza di cui al comma precedente pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente, la quale avviene per scrutinio segreto, salvo diversa decisione unanime del Consiglio Direttivo.

ART. 18

(Insediamento del Collegio dei Revisori - Nomina del Presidente)

1. Il Presidente dell'AC, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti, convoca i due revisori effettivi eletti dall'Assemblea ed il revisore effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali eleggono a scrutinio segreto il Presidente del Collegio.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente ed insedia il Collegio dei Revisori.

TITOLO III DEL REFERENDUM

ART. 19 (Votazioni)

1. Il Consiglio Direttivo può disporre che i Soci esprimano il proprio voto su qualsiasi argomento per corrispondenza, mediante referendum, ai sensi dell'art.51 dello Statuto. In caso di elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti valgono le norme indicate nel precedente articolo 12 per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Con la deliberazione di indizione del Referendum, il Consiglio Direttivo designa il Notaio incaricato delle relative operazioni e nomina il Collegio degli Scrutatori, composto dallo stesso Notaio e da due Soci nonché dal Direttore dell'AC, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.
3. In caso di referendum, l'avviso di convocazione di cui all'art.50 dello Statuto, deve indicare espressamente che l'Assemblea si tiene sia per corrispondenza che in forma ordinaria. Quest'ultima deve tenersi non prima di due giorni e non oltre cinque giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la restituzione delle schede per corrispondenza.

ART. 20 (Modalità elettorali)

1. Ai Soci ordinari ed ai Soci appartenenti alle tipologie speciali che risultino tali alla data di convocazione dell'Assemblea, sono spediti, a mezzo di posta ordinaria ed a cura del Notaio designato, che risulterà mittente, l'ordine del giorno e le rispettive schede di votazione. Dell'avvenuta consegna all'ufficio postale, il Notaio redige apposito verbale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, sono consegnati al Notaio gli elenchi ufficiali e distinti dei Soci ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali dell'AC aventi facoltà di voto, ciascuno dei quali è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.
3. La scheda per il voto per corrispondenza, richiudibile in modo tale da assicurare la segretezza del voto, è munita di un tagliando staccabile che riporta il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun Socio nonché uno spazio in bianco, che dovrà essere compilato a cura dello stesso Socio all'atto della manifestazione del voto, per l'indicazione delle proprie generalità.
4. La scheda, recante il timbro del Notaio, deve contenere le istruzioni per la votazione e deve riportare il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea in forma ordinaria, nonché l'indicazione del termine perentorio entro il quale il voto per corrispondenza dovrà pervenire all'indirizzo del Notaio, con l'avvertenza che il voto si considera come non espresso qualora la stessa scheda sia pervenuta oltre il termine indicato per la restituzione. Sulle schede per corrispondenza non sono apposte le firme o sigle dei componenti il Collegio degli Scrutatori.

5. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti, la scheda deve altresì contenere l'indicazione di tutte le liste presentate, ferma restando la facoltà di integrare i nominativi ivi inseriti secondo le modalità previste dal precedente art.15 comma 2.
6. Il Socio, dopo aver espresso il proprio voto ed aver compilato con le proprie generalità l'apposito spazio bianco riportato sul tagliando annesso alla scheda, richiude la scheda stessa e la invia esclusivamente per posta ordinaria, con affrancatura a carico dell'AC, presso il recapito del Notaio.
7. Si considera come non espresso il voto qualora le schede, pur pervenute nei termini, risultino manomesse o prive del tagliando numerato ovvero quando le generalità del Socio riportate nell'apposito tagliando della scheda siano difformi da quelle corrispondenti al numero d'ordine progressivo attribuito allo stesso Socio nell'elenco di cui al comma 2. Restano ferme tutte le condizioni di nullità previste dall'art.15 comma 5.

ART. 21

(Modalità inerenti il voto per corrispondenza)

1. Scaduto il termine entro il quale le schede di votazione risultano pervenute al Notaio, lo stesso redige apposito verbale nel quale attesta il numero delle schede pervenute nei termini, con espressa indicazione di quelle che ai sensi del precedente articolo debbono considerarsi come non votate.
2. Sulla base di detto verbale il Collegio degli Scrutatori, previa verifica della rispondenza delle generalità del Socio riportate sul tagliando con gli elenchi ufficiali dei Soci di cui all'art.20, comma 2, stacca i tagliandi numerati e predispone gli elenchi nominativi dei Soci che, entro il termine di scadenza, hanno espresso il voto per corrispondenza. Il Collegio degli Scrutatori assicura altresì la conservazione dei tagliandi e delle schede, debitamente chiuse, fino alla data dell'Assemblea.
3. Nel giorno dell'Assemblea, le schede per corrispondenza vengono trasportate, a cura del Collegio degli Scrutatori, nel luogo ove si tiene l'Assemblea stessa ed ivi conservate sino al completamento delle operazioni di voto, concluse le quali le stesse sono unite alle altre e se ne procede allo spoglio.
4. I Soci, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, che non abbiano votato o potuto esprimere il proprio voto per corrispondenza, possono esprimerlo nella riunione dell'Assemblea all'uopo convocata, ai sensi dello Statuto dell'ACI, facendo uso della scheda di votazione loro riservata.
5. A tal fine vanno predisposti e resi disponibili al Collegio degli Scrutatori due elenchi distinti e separati, nei quali sono riportati i nominativi dei Soci ordinari e di quelli appartenenti alle categorie speciali aventi diritto al voto in tale Assemblea.
6. All'Assemblea convocata contestualmente al referendum sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci, non contemplati negli elenchi nominativi di cui al comma 2, che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

7. Il Collegio degli Scrutatori, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, esclude dal voto i Soci che hanno già espresso il voto per corrispondenza nei termini previsti. Effettuate le opportune verifiche, il Collegio degli Scrutatori, previo riconoscimento personale del Socio ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente, consegna al Socio stesso la scheda elettorale identica a quella già inviata per posta, priva del tagliando numerato.

ART. 22
(Spoglio delle schede)

1. Chiuse le votazioni, il Collegio degli Scrutatori procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede votate nell'Assemblea, nonché di quelle pervenute per posta.
2. Delle operazioni di voto il Collegio degli Scrutatori redige apposito verbale che deve indicare il numero complessivo dei votanti, ripartiti tra voti espressi per corrispondenza e voti espressi in Assemblea, il numero delle schede valide, il risultato finale delle votazioni nonché ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, il verbale di scrutinio deve altresì riportare il numero dei voti riportati da ciascun candidato e deve essere trasmesso senza indugio dal Presidente del Collegio degli Scrutatori al Presidente dell'Assemblea il quale provvede alla conseguente proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea.

ART. 23
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo III, si osservano per il referendum, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I.

ART. 24
(Entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto.
2. Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti i Soci mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale dell'ente.
3. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate ai sensi degli artt. 17 e 63 dello Statuto e portate a conoscenza dei Soci con le stesse modalità.